

Per detto Ministero, dall'esame dell'utilizzo del nuovo strumento, relativamente al periodo di sperimentazione, sono emerse criticità che riguardano sia aspetti legati al bilancio che aspetti legati alla gestione della spesa.

In ambito di bilancio l'obiettivo perseguito, teso a garantire una corretta programmazione dei flussi di cassa e del relativo fabbisogno, ha trovato, a volte, motivi di difficoltà derivanti dalla incertezza causata dal mancato assenso a richieste di variazioni di bilancio oppure dal loro esito in tempi non conciliabili con le scadenze previste annualmente per la chiusura delle operazioni di cassa. Vanno ricordate, in particolare, le variazioni di bilancio che danno attuazione a delibere CIPE; le criticità relative alle previsioni di spesa dei capitoli i cui fondi sono perenti, per i quali i tempi della reiscrizione in bilancio non sono certi; le difficoltà relative ai capitoli sui quali affluiscono le risorse provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS) e dal "Fondo infrastrutture", per i quali l'effettiva disponibilità (sia in termini di competenza che di cassa) si è rivelata sovente in ritardo rispetto alle previsioni.

Non da ultimo, un altro aspetto da considerare è costituito dai tagli/riduzioni degli stanziamenti, effettuati in corso d'anno in applicazione di manovre di contenimento della spesa o per offrire copertura a provvedimenti legislativi. Essi impattano pesantemente sui piani finanziari dei pagamenti, per i quali occorre conseguentemente apportare modifiche.

Se si esamina l'aspetto gestionale, premesso che gli effetti dell'utilizzo del piano finanziario dei pagamenti risulta differente in relazione alle diverse tipologie di spesa, si è potuto rilevare quanto di seguito illustrato separatamente per le due sezioni (impegni da obbligazioni e da programmazione) di cui si è già discusso, che compongono il piano medesimo, evidenziando al riguardo quanto rappresentato dall'Amministrazione.

Se ci riferiamo alla programmazione dei pagamenti per i quali è già stato assunto il relativo impegno di spesa, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la massa dei residui passivi, in particolare di parte capitale, è molto significativa e la necessità di indicare - per i fini programmatori in discorso - per ognuno di essi il momento della liquidazione e del pagamento ha presentato risvolti particolarmente problematici, in quanto spesso è risultato difficile prevedere la tempistica con la quale i beneficiari del finanziamento/contributo statale avrebbero portato a compimento le attività propedeutiche all'erogazione dei finanziamenti.

Per esempio, per quanto riguarda i contributi alla realizzazione di opere, occorre distinguere il caso in cui l'Amministrazione si assume l'onere del pagamento delle rate di mutuo concesso al beneficiario del finanziamento dal caso in cui il Ministero eroga contributi direttamente ai beneficiari. Nel primo caso, che si connota per la ripetitività cadenzata nel tempo dei pagamenti, la redazione del cronoprogramma non ha incontrato grandi difficoltà e non si sono verificati significativi scostamenti dei pagamenti disposti rispetto ai piani redatti negli esercizi finanziari 2011 e 2012.

Nel secondo caso, invece, essendo la possibilità di procedere ai pagamenti subordinata al prodursi di determinate circostanze, quali l'emissione e l'approvazione di uno "Stato di avanzamento dei lavori" o l'aver speso almeno una percentuale dell'anticipo inizialmente concesso, spesso si è presentata difficile la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti in quanto legata a fattori esogeni all'Amministrazione. Tali problematiche sono state evidenziate, in particolare, dalla Direzione generale per le infrastrutture stradali e dalla Direzione generale per le politiche abitative. Quest'ultima, a titolo esemplificativo, ha menzionato i Programmi innovativi in ambito urbano e l'intero Piano Nazionale di Edilizia Abitativa

che vengono realizzati attraverso cofinanziamenti statali e regionali e dove, poi, i Comuni, i cui progetti sono stati precedentemente ritenuti ammissibili al finanziamento, assumono la veste di stazione appaltante.

In tali casi, basta una qualunque sospensione dei lavori nel cantiere appaltato o la mancata soluzione di un problema urbanistico o ambientale o anche il semplice ritardo nell'assunzione di scelte per il reperimento dei previsti co-finanziamenti dell'opera oggetto del contributo statale, a vanificare l'iniziale previsto cronoprogramma.

In particolare, l'azione dei Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche, organi decentrati del MIT, cui è demandata la realizzazione diretta di alcuni interventi di edilizia demaniale sulla base di una programmazione triennale con annesso elenco annuale di lavori da effettuare nel primo anno del triennio, è compressa in via generale dalla scarsità di risorse disponibili all'occorrenza e, comunque, è resa complessa e difficoltosa nella fase di previsione della effettiva corretta cadenza delle esigenze di cassa, in considerazione soprattutto della molteplicità degli interventi cui deve provvedere ciascun Provveditorato, a volte organizzato su più sedi coordinate.

Nella fattispecie, la soluzione adottata è stata quella di pianificare il trasferimento ai Provveditorati alle OO.PP. delle disponibilità di cassa in due tranches, una per il primo semestre ed una per il secondo semestre dell'esercizio corrente, in base alla massa spendibile accumulata da ciascun Provveditorato; anche questa soluzione tuttavia, a volte, ha vanificato il rispetto del cronoprogramma a causa dell'allungamento dei tempi di disponibilità della cassa, spesso troppo a ridosso della chiusura dell'esercizio, con la conseguenza di mandare in economia ingenti somme anche in presenza di effettive esigenze dovute per crediti maturati, a dispetto della programmazione dei pagamenti.

Rappresentativa di tale situazione è l'esperienza della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, riguardo alla gestione del capitolo n. 7060 (Fondo per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche). La Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 del CIPE in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001, ha approvato il Primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, prevedendo che il contributo pluriennale finalizzato alla realizzazione dei singoli interventi fosse assegnato dal CIPE previa istruttoria da parte della Struttura Tecnica di Missione.

In base alle suddette disposizioni normative, l'attività svolta dalla Direzione generale in materia di legge obiettivo, nell'ambito della gestione del citato capitolo n. 7060, risulta ordinariamente oltremodo complessa a causa della esigenza di coordinare la suddetta attività con quella dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che con gli altri Uffici del MIT stesso, quali la Struttura Tecnica di Missione e la Direzione generale del personale e degli affari generali.

Le competenze diversificate sulla materia allungano notevolmente i tempi procedurali e rendono particolarmente difficoltosa la previsione annuale dei flussi finanziari. Né è possibile formulare previsioni attendibili sulla base dei piani delle erogazioni dei singoli interventi allegati ai decreti ministeriali che autorizzano l'utilizzo dei contributi, in quanto gli stessi sono soggetti a variazioni indotte da molteplici fattori e, quindi, periodicamente rivisitati e aggiornati.

A ciò si aggiunga che ciascuno dei 14 piani gestionali di cui si compone il suddetto capitolo n. 7060 finanzia diversi interventi e, conseguentemente, sono molteplici i destinatari del contributo.

Ciò ha reso particolarmente difficile la predisposizione dei relativi piani finanziari dei pagamenti.

Peraltro, l'entrata in vigore nell'ultimo scorcio dell'esercizio finanziario 2012, del richiamato articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha consentito di dare effettività alla previsione normativa di cui al già richiamato novellato articolo 42 della legge di contabilità e finanza pubblica; infatti il rafforzamento del bilancio di cassa passa necessariamente attraverso una maggiore flessibilità nella gestione dei diversi stanziamenti, che ha introdotto, senza dubbio, un elemento di semplificazione nella predisposizione dei piani finanziari.

L'esperienza, oltre modo positiva, ha fatto comunque emergere l'esigenza che tale norma perda il carattere di sperimentalità e diventi strutturale, anche se non è possibile ritenerla sufficiente, da sola, a dare piena attuazione a tale aspetto della riforma contabile, in quanto dovrebbe essere associata ad una riduzione dei tempi di esecuzione delle diverse variazioni di bilancio richieste e ad una maggiore certezza della completa disponibilità degli stanziamenti.

Un notevole contributo alla creazione di condizioni per l'elaborazione di piani finanziari dei pagamenti sempre più attendibili è stato fornito, nel corso del 2012, sia dall'ampia attività di ricognizione dei residui propri di parte capitale svolta in attuazione dell'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007, con l'intento di rendere l'aggregato della massa spendibile più significativo, sia dalla attività di revisione dei residui passivi perenti attuata ai sensi della circolare RGS n. 6 del 2012, con l'obiettivo di dare una maggiore veridicità alle scritture del conto del patrimonio e quindi una maggiore tempestività all'attività di reiscrizione in bilancio delle somme dovute dallo Stato, con un impatto, non secondario, in termini di velocità dei pagamenti.

Il cronoprogramma contiene, altresì, le informazioni necessarie per effettuare una programmazione finanziaria dei pagamenti relativi a spese per le quali le obbligazioni giuridiche non si sono ancora perfezionate.

Anche per il MIT nella prima fase della sperimentazione, in analogia a quanto sopra rappresentato in ordine alle difficoltà generate dalla gestione delle diverse tipologie di spesa, è emerso come questa sezione del cronoprogramma abbia creato dubbi circa l'opportunità di vincolare l'attività gestoria dell'Amministrazione.

Giova rimarcare, inoltre, relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, le difficoltà incontrate nello stimare gli effettivi fabbisogni di cassa a fronte delle reali esigenze dei funzionari delegati (che operano prevalentemente mediante il ricorso alla contabilità speciale) per i capitoli inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale militare.

Infine, gli Uffici del Ministero interessati alla sperimentazione hanno rappresentato che, benché sia ormai riconosciuta la necessità e la valenza di un'accurata programmazione dei pagamenti, lo scarso utilizzo del cronoprogramma o la sua elaborazione con forti elementi di disomogeneità sia tra Dipartimenti che all'interno degli stessi Dipartimenti, è dipeso anche dalla difficoltà di accesso e di utilizzo del Sistema informativo messo a disposizione, ascrivibile forse al poco tempo avuto a disposizione.

La fase di avvio, in particolare, è stata contraddistinta da non poche difficoltà, dovute non solo alla necessità di formazione del personale "in house" da parte degli amministratori di sistema SICOGE, ma anche alle problematiche tecniche del software, connesse da un lato ad una sua notevole lentezza, che ha costretto, nell'elaborazione delle previsioni di bilancio, a fare ricorso a "piani finanziari dei pagamenti" in modalità cartacea; dall'altro, al notevole aggravio di lavoro per gli

operatori, con possibili errori sistemici nell'inserimento dei dati, dovuto alla necessità di utilizzare due diversi e autonomi sistemi, il SICOGE ed il Sistema sperimentale.

Gli utenti delle diverse strutture ministeriali, con l'obiettivo di superare tali difficoltà, hanno suggerito di implementare, in primis, il menù del SICOGE con apposita funzione (denominata "Cronoprogramma dei pagamenti"), considerando che tale sistema è divenuto ormai strumento indispensabile per tutti gli addetti ai lavori sia presso le Amministrazioni centrali che nelle articolazioni periferiche e che lo stesso già dispone della maggior parte degli elementi necessari per la redazione dei cronoprogrammi, quali, principalmente, le informazioni relative alle fatture di pagamento.

Nel frattempo, alla luce delle indicate difficoltà, gli stessi utenti hanno abbandonato il predetto software o facendo ricorso a schemi tradizionali adattati tramite excel o addirittura sostituendo il cronoprogramma, di cui alla sperimentazione in argomento, con la comunicazione effettuata mensilmente all'IGECOFIP, in applicazione delle disposizioni recate dalle citate Circolari RGS nn. 26 del 2011 e 26 del 2012.

In conclusione, si è evidenziato che nella prima fase della sperimentazione, caratterizzata da un forte e diretto interesse da parte di tutti gli attori coinvolti nell'approfondimento delle problematiche inerenti il passaggio dalla competenza alla cassa, c'è stato un forte coinvolgimento dell'Amministrazione, al fine di individuare e risolvere le criticità emerse, con particolare riferimento all'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che potesse costituire il presupposto dei pagamenti, nonché all'impatto che le modalità di gestione adottate dal Ministero medesimo (tra cui aperture di credito a funzionari delegati, assegnazioni ai sensi della legge n. 908 del 1960) avrebbero avuto su un rendiconto finanziario di sola cassa (decreti di accertamento dei residui, impegni di 62-bis C.G., ed altri adempimenti relativi alla chiusura delle contabilità).

La seconda fase della sperimentazione, invece, sembra essere stata caratterizzata da un'attenuazione dell'interesse, probabilmente dovuta al periodo di incertezza recato dalla modifica della volontà del legislatore ed alla particolare situazione economico-finanziaria verificatasi nel corso del 2012, caratterizzata dal susseguirsi di interventi normativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica che hanno conseguentemente concentrato l'attenzione dell'Amministrazione verso le contingenze determinate da tale contesto.

Ministero della difesa

In ossequio a quanto disposto dal richiamato decreto 31 dicembre 2011, vengono infine illustrate le attività poste in essere dal Dicastero della difesa in merito all'attuazione della sperimentazione del bilancio di cassa.

E' da premettere che il Dicastero, fin dal 2010, creando un apposito gruppo di lavoro con rappresentanti di tutti i Centri di responsabilità, nonché degli Organi Programmatori di primo livello, ha svolto una serie di riunioni, ponendo in essere un'attività propedeutico/ricognitoria di tutte le attività di interesse, con particolare riferimento alla quantificazione dei residui passivi ancora da smaltire e alla predisposizione dei piani finanziari di pagamento.

E' emerso infatti, fin dalle prime battute, che uno dei problemi principali da risolvere consisteva nella quantificazione finanziaria della mole dei residui ancora

pendenti, circostanza che avrebbe vanificato, senza un adeguato intervento, tutte le successive attività di sperimentazione.

E' il caso di sottolineare che, per il Ministero della difesa, la creazione dei residui passivi è diretta conseguenza:

- dell'attribuzione, in base all'attuale sistema normativo, ad un unico "dominus", rappresentato dallo Stato Maggiore della Difesa, del coordinamento dell'attività di programmazione finanziaria ed economica di tutto il comparto Difesa;
- dei tempi di definitiva approvazione:
 - dei decreti di variazione concernenti riassegnazioni di entrate;
 - dei decreti di variazione concernenti riparti di fondi;
 - del provvedimento di assestamento del bilancio

tutte circostanze che posticipano la fase dell'impegno agli ultimissimi mesi dell'anno.

L'Amministrazione ha, peraltro, sempre fornito la propria disponibilità a collaborare con il Dipartimento della Ragioneria generale, tramite il coesistente Ufficio centrale del bilancio, affinché, attraverso opportune e necessarie revisioni, si riconducesse l'ammontare dei residui passivi ad una consistenza più realistica, pur considerando, tuttavia, come già specificato, che non risulta sempre di semplice definizione la tempistica che intercorre tra la fase dell'impegno e quella del pagamento.

Da tale intensa attività ricognitoria è emerso che la maggior parte dei residui venivano identificati nell'area di competenza del Centro di responsabilità "Segretariato Generale" cui fanno capo tutte le Direzioni generali, con particolare riferimento a quelle deputate all'acquisizione di armi ed armamenti terrestri, navali ed aeronautici.

La somma quantizzata (circa 3 miliardi di euro) ha posto una pesante ipoteca sull'attività futura, dato che le dotazioni di cassa dell'anno ZERO non avrebbero dovuto subire decurtazioni per attività riferite ad anni passati.

In sede di gruppo di lavoro sono state, quindi, esplorate varie ipotesi di cronoprogramma, in corrispondenza di ogni tipologia di spesa, con particolare riferimento ai programmi di spesa di maggior impatto finanziario (pluriennali). A tale proposito, in particolare, dovendo procedere ad una puntuale graduazione nel tempo dei pagamenti da effettuare, si sono riscontrate difficoltà soprattutto in sede di definizione delle date di assunzione e di scadenza delle obbligazioni conseguenti a spese di investimento a carattere pluriennale.

Nel corso dei lavori del gruppo di lavoro sono state analizzate varie ipotesi di nuovi format documentali in base alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale (piano finanziario dei pagamenti, atto presupposto) e sono state analizzate le procedure informatiche discendenti previste dal manuale "Sistema Sperimentazione Bilancio di Cassa - fase di assestamento, versione del maggio 2010".

Successivamente, sempre nel corso del 2010 e fino ai primi mesi del 2011, sono state attivate, per ogni Centro di responsabilità, le utenze informatiche relative al portale di sperimentazione del bilancio di cassa (attivato dal MEF per l'occasione) e si è proceduto al caricamento dei residui ed alla definizione dei primi piani finanziari dei pagamenti, i cui effetti, per alcuni capitoli di spesa, si riverberano fino all'anno corrente (2013).

A tutt'oggi permane, non ancora risolto, il problema di come partire nell'anno ZERO con i residui degli anni precedenti.

Come specificato in precedenza, l'ammontare dei residui generatisi nel corso degli anni, stimati orientativamente in 3 miliardi di euro, non permette di calibrare adeguatamente i cronoprogrammi dell'anno in corso, dato che spesso la cassa dell'anno attuale viene utilizzata per soddisfare impegni assunti in precedenza.

Sul piano pratico, con riferimento al "cronoprogramma dei pagamenti" si evidenzia che la sperimentazione in oggetto ha riguardato specificamente alcune aree quali:

- Centro di responsabilità del Segretariato Generale;
- Centro di responsabilità dell'Esercito;
- Centro di responsabilità della Marina;
- Centro di responsabilità dell'Aeronautica;
- Centro di responsabilità dell'Arma dei carabinieri.

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL "PIANO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI"

Tale è stata la rilevanza attribuita al piano finanziario dei pagamenti da indurre lo stesso legislatore ad anticipare l'attuazione di talune deleghe legislative contenute nell'articolo 42, introducendo, già a decorrere dal 1° gennaio 2013, sebbene in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'obbligo giuridico, per il dirigente responsabile della gestione, di predisporre, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordinare e pagare le spese. Il suddetto obbligo è stato introdotto dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario".

Con detta disposizione si è, di fatto, data valenza giuridica vigente al piano finanziario dei pagamenti, già previsto nella delega legislativa recata dal richiamato articolo 42 e messo in esercizio nell'ambito della sperimentazione di cui allo stesso articolo.

Peraltro, l'adozione di un tale strumento gestionale ha avuto luogo in un contesto normativo volto, tra l'altro, a fronteggiare l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza trae origine dalla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed è stata già oggetto di attenzione normativa da parte del legislatore, con l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, concernente "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

Successivamente, con l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", sono state introdotte importanti misure per favorire la tempestività dei pagamenti.

In particolare, al fine di accelerare il pagamento dei crediti, certi, liquidi ed esigibili, connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo e corrispondenti a residui passivi del bilancio statale, si è provveduto all'integrazione dei fondi speciali per la riscrittura dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale,

nonché a stanziare risorse finanziarie per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative ai consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientrasse, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse.

La maggiore disponibilità di risorse recata dalle citate disposizioni legislative, contribuendo sostanzialmente allo smaltimento di una ingente quantità di debiti pregressi di varia natura, si è coerentemente integrata con l'obbligo giuridico imposto al gestore della spesa che dovrebbe consentire, dal 1° gennaio 2013 ed in prospettiva futura, una puntuale pianificazione dei pagamenti.

Inoltre, quale ulteriore strumento giuridico di ausilio alla predisposizione del cronoprogramma, lo stesso articolo 6, al comma 14, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti, ha autorizzato ciascun Ministro a disporre, con proprio decreto, tra i capitoli del proprio stato di previsione, variazioni compensative di sola cassa. Con tale autorizzazione risulta concessa ai Ministri competenti la più ampia flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie in termini di cassa. Le variazioni di bilancio, da disporre con decreto del Ministro competente, non hanno di fatto alcuna limitazione, restando preclusa la possibilità di variazioni soltanto per i capitoli riguardanti i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa e restando subordinata l'adozione del provvedimento alla verifica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

CONCLUSIONI

Con l'entrata in vigore delle richiamate disposizioni legislative, al 31 dicembre 2012, può considerarsi conclusa la sperimentazione effettuata ai sensi del menzionato articolo 42 della legge n. 196 del 2009. Ciò in quanto l'attività di programmazione dei pagamenti viene estesa a tutti i Ministeri e, quindi, la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, da parte dei responsabili della spesa, prosegue come obbligo giuridico sancito dal menzionato articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Le criticità rilevate nel corso della sperimentazione e le considerazioni svolte in ordine alle difficoltà incontrate ed alle soluzioni adottate, caso per caso, hanno costituito un bagaglio di utili e significative esperienze che già hanno contribuito alla definizione delle menzionate disposizioni legislative di cui all'articolo 6, commi 10, 11, 12 e 14 ed, ancor più, dovranno essere considerate fondamentali elementi per la scrittura delle norme di attuazione delle deleghe legislative attribuite al Governo, dall'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

**Allegato: Le spese dello Stato
nelle Regioni e nelle Province Autonome**

PAGINA BIANCA

INDICE

I. LE SPESE DELLO STATO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME

INDICE DELLE TABELLE

- Tabella I.1-1 Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per aggregati economici al netto di interessi passivi e redditi da capitale (dati in migliaia di euro)
- Tabella I.1-2 Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per aggregati economici di parte corrente al netto di interessi passivi e redditi da capitale – anno 2012 (*) - (dati in migliaia di euro)
- Tabella I.1-3 Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per aggregati economici in c/capitale - anno 2012 (*) - (dati in migliaia di euro)

I. LE SPESE DELLO STATO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME

La legge di contabilità e finanza pubblica n.196/09, come modificata dalla legge di riforma, prevede all'articolo 10 che, in un allegato al Documento di Economia e Finanza, siano esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le tabelle qui presentate contengono la disaggregazione regionale dei pagamenti del bilancio dello Stato al netto degli interessi passivi e dei rimborsi di prestiti. Sono pertanto esposti i flussi complessivi che dallo Stato affluiscono a vario titolo ai territori delle diverse Regioni e Province Autonome, non limitando l'analisi alle risorse che lo Stato attribuisce direttamente agli Enti territoriali ed alle amministrazioni locali operanti nelle diverse aree, sotto forma di trasferimenti.

Per le spese connesse alla produzione di servizi (soprattutto redditi da lavoro e acquisto di beni e servizi) e per gli investimenti, l'allocazione territoriale è basata sul luogo dove viene svolta l'attività produttiva mentre per le spese di trasferimento rileva la regione del soggetto beneficiario.

L'informazione per la regionalizzazione proviene dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato relativo agli ordinativi di pagamento, la cui analisi consente in buona misura di attribuire le erogazioni ai singoli territori. In alcuni casi ci si avvale di informazioni aggiuntive, fornite direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi responsabili della spesa.

Le informazioni disponibili non consentono tuttavia l'allocazione territoriale della totalità della spesa e questo spiega la presenza di una quota di spesa non regionalizzata, in buona misura composta da spese che, per la loro natura, non sono attribuibili ad alcuna regione (pagamenti destinati all'estero e poste meramente di natura contabile come gli ammortamenti). All'interno della spesa non regionalizzata è opportuno distinguere un'ulteriore componente, denominata nelle tabelle "Erogazioni ad Enti e Fondi": detta componente è relativa alle risorse che non affluiscono ai beneficiari finali direttamente dallo Stato ma con l'intermediazione di altre istituzioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANAS, CNR, ecc.) o di fondi alimentati dal bilancio stesso (Fondo per l'innovazione tecnologica, Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ecc.). In questo caso l'attribuzione ai territori dovrebbe più propriamente avvenire sulle erogazioni effettuate da tali organismi "a valle" del trasferimento dal bilancio: è un esercizio che viene effettuato annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato nella pubblicazione "La Spesa Statale Regionalizzata" a cui si rimanda per indicazioni di maggiore dettaglio.

La tabella I.1-1 riporta la distribuzione territoriale per gli anni 2011 e 2012 per il complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale, mentre le tabelle successive forniscono per il solo 2012 l'ulteriore disaggregazione dei pagamenti per categoria economica, rispettivamente per la parte corrente (tabella I.1-2) e per quella in conto capitale. (Tabella I.1-3).

TABELLA I.1-1 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI AL NETTO DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

REGIONI	SPESA CORRENTE				SPESA IN CONTO CAPITALE				SPESA FINALE			
	Anno 2011		Anno 2012 (*)		Anno 2011		Anno 2012 (*)		Anno 2011		Anno 2012 (*)	
	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %
Abruzzo	4.814.107	2,4	4.541.647	2,3	401.632	2,0	792.149	4,5	5.215.739	2,4	5.333.796	2,5
Basilicata	2.094.225	1,0	2.051.717	1,0	293.037	1,5	183.895	1,0	2.387.262	1,1	2.235.612	1,0
Calabria	7.191.930	3,6	7.116.030	3,6	1.166.817	5,9	600.892	3,4	8.358.747	3,8	7.716.922	3,6
Campania	19.988.557	9,9	19.856.810	10,0	1.965.430	10,0	1.841.494	10,5	21.953.987	9,9	21.698.304	10,0
Emilia Romagna	12.057.033	6,0	12.157.064	6,1	899.824	4,6	709.960	4,0	12.956.857	5,8	12.867.024	5,9
Friuli Venezia Giulia	5.951.417	2,9	6.909.375	3,5	345.123	1,7	284.431	1,6	6.296.540	2,8	7.193.806	3,3
Lazio	24.297.146	12,0	24.453.068	12,3	4.567.756	23,1	2.830.821	16,1	28.864.902	13,0	27.283.889	12,6
Liguria	5.578.622	2,8	5.317.715	2,7	685.137	3,5	692.247	3,9	6.263.759	2,8	6.009.962	2,8
Lombardia	23.118.298	11,5	22.960.838	11,5	2.139.442	10,8	3.131.957	17,8	25.257.740	11,4	26.092.795	12,0
Marche	4.632.289	2,3	4.519.503	2,3	231.425	1,2	192.199	1,1	4.863.714	2,2	4.711.702	2,2
Molise	1.193.557	0,6	1.181.407	0,6	218.894	1,1	151.087	0,9	1.412.451	0,6	1.332.494	0,6
Piemonte	12.258.088	6,1	11.694.401	5,9	1.157.541	5,9	904.394	5,1	13.415.629	6,1	12.598.795	5,8
Puglia	14.007.634	6,9	14.133.649	7,1	1.000.397	5,1	755.159	4,3	15.008.031	6,8	14.888.808	6,9
Sardegna	8.299.332	4,1	9.039.398	4,5	490.093	2,5	461.734	2,6	8.789.425	4,0	9.501.132	4,4
Sicilia	21.412.410	10,6	20.708.292	10,4	1.574.963	8,0	2.118.622	12,0	22.987.373	10,4	22.826.914	10,5
Toscana	11.328.229	5,6	10.815.080	5,4	850.117	4,3	526.985	3,0	12.178.346	5,5	11.342.065	5,2
Umbria	2.830.690	1,4	2.774.086	1,4	148.684	0,8	110.217	0,6	2.979.374	1,3	2.884.303	1,3
Valle d'Aosta	1.367.638	0,7	1.229.544	0,6	16.688	0,1	28.850	0,2	1.384.326	0,6	1.258.394	0,6
Veneto	12.542.002	6,2	12.597.419	6,3	1.466.347	7,4	1.208.091	6,9	14.008.349	6,3	13.805.510	6,4
Trento	3.479.487	1,7	2.731.441	1,4	90.902	0,5	34.240	0,2	3.570.389	1,6	2.765.681	1,3
Bolzano	3.357.590	1,7	2.400.025	1,2	31.652	0,2	36.035	0,2	3.389.242	1,5	2.436.060	1,1
SPESA REGIONALIZZATA	201.800.281	100,0	199.188.509	100,0	19.741.901	100,0	17.595.459	100,0	221.542.182	100,0	216.783.968	100,0
SPESA NON REGIONALIZZATA	196.150.878		202.138.707		28.088.232		29.962.407		224.239.110		232.101.114	
di cui: Erogazioni ad Enti e Fondi	129.133.888		136.196.612		14.380.256		14.461.307		143.514.144		150.657.919	
TOTALE SPESA	397.951.159		401.327.216		47.830.133		47.557.866		445.781.292		448.885.082	